

IMU 2021

NOVITA'

Si comunica alla cittadinanza che in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria COVID- 19 per l'anno 2021 **NON E' DOVUTO** l'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) **per i soggetti di seguito elencati:**

ai sensi della L. 30 dicembre 2020, n. 178 sono esentati:

- Stabilimenti balneari, lacuali
- Fabbricati accatastati in categoria D2 (alberghi) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residence e campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- Immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- Immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ai sensi del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla L.21 maggio 2021 n. 69 sono esentati:

- I soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 commi da 1 a 4 del Decreto Sostegni, i quali devono possedere i seguenti requisiti:

Requisito soggettivo:

- soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui art.32 TUIR
- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

Requisito oggettivo:

- coincidenza tra soggetto passivo e gestore
- non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro
- ricavi medi mensili del 2020 inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili del 2019.

IMPORTANTE

Questi soggetti sono tenuti a presentare la **DICHIARAZIONE IMU 2021** entro il **30/06/2021**. Si dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione Imu barrando le caselle acquisto ed esenzione e indicando come data di inizio il 01/01/2021 e come data di fine il 30/06/2021; nelle annotazioni dovrà essere indicato il possesso dei requisiti previsti.

Per tutti gli altri soggetti si comunica che **entro il 16 giugno 2021 dovrà essere effettuato il versamento dell'acconto IMU** in misura pari alla metà di quanto versato per l'intero anno d'imposta 2020, come disciplinato dall'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio); il versamento riguarda **le seguenti tipologie di immobili:**

- abitazioni principali, e relative pertinenze, classate in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico), con la relativa detrazione per abitazione principale;
- seconde case a disposizione;
- case in affitto;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, previa compilazione del modulo messo a disposizione dall'Ente;
- ulteriori unità immobiliari C2, C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale;
- uffici (A10), negozi (C1) e altri fabbricati in categoria B o C;
- immobili ad uso produttivo classati in categoria D (versamento effettuato in favore dello Stato ad aliquota base dello 0,76% e del Comune per l'incremento dello 0,3%).

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono unicamente gli immobili classati in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria anche se accatastate insieme all'abitazione principale.

Pertanto **le aliquote** da applicare per il pagamento dell'acconto **sono le stesse già utilizzate nel corso del 2020** (Deliberazione C.C. n. 61 del 27/07/2020):

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTE %
Aliquota di base	1,06
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9	0,5
abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata	0,5
abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza.	0,76
abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998.	0,375 (0,5 ridotto del 25%)
Terreni agricoli	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati categoria D (ad eccezione D/10)	0,76 Stato 0,3 Comune
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1
Detrazione	€ 200,00

ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Si ricorda che con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta **un'ulteriore riduzione del 50%** della base imponibile per **gli alloggi concessi in comodato gratuito**, in presenza di registrazione del contratto e di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI E NON COLTIVATI

Dall'01/01/2016 i terreni agricoli e i terreni non coltivati inseriti nei fogli 9-10-11, dal 16 al 19, dal 21 al 24 sono esenti. Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto per le **abitazioni principali**, classate in A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3912 -

Il versamento dell'acconto **per gli altri fabbricati** (con esclusione dei fabbricati in categoria D) dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo – 3918 -

Il versamento dell'acconto **per le aree fabbricabili** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3916 -

Il versamento dell'acconto **per i terreni agricoli e i terreni non coltivati** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo – 3914 -

Il versamento dell'acconto **per i fabbricati in categoria D** dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo - 3925 – (quota Statale) e il codice tributo – 3930 (quota Comune).

CALCOLO IMPOSTA

In seguito alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza relativa al COVID19, si comunica che per richiedere il calcolo del Saldo Imu 2020 è possibile contattare l'ufficio tributi solo ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo **imu@comune.sanmaurotorinese.to.it**

In alternativa è possibile accedere al **Portale Tributi On Line** presente sulla home page del sito istituzionale e stampare il modello F24 relativo al saldo o utilizzare il calcolatore messo a disposizione da Anutel.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione ai **seguenti numeri**:

011 8228023 / 011 8228027 / 0118228022

o **via mail** all'indirizzo

imu@comune.sanmaurotorinese.to.it